



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI DEL COLLOCAMENTO MIRATO E LA COSTITUZIONE DEI
COMITATI TECNICI**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 21 Giugno 2019

Si assegna il numero 13 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1 - Servizi del collocamento mirato

1. I servizi del collocamento mirato, volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, sono svolti dai centri per l'impiego dei capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Reggio Calabria.
2. I servizi provvedono all'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della legge n. 68/1999 e delle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili, in particolare:
 - a) curano la tenuta dell'elenco con unica graduatoria, dei disabili che aspirano al collocamento mirato;
 - b) curano l'elenco dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge n. 113/85;
 - c) comunicano le informazioni previste alla banca dati del collocamento mirato di cui all'art.9, comma 6 bis, della legge n. 68/99;
 - d) gestiscono le chiamate con avviso pubblico mediante richiesta numerica;
 - e) procedono all'avviamento lavorativo sulla base delle richieste nominative e numeriche, secondo le modalità di cui all'art.7 della legge n. 68/99
 - f) gestiscono le richieste di preselezione dei lavoratori disabili;
 - g) verificano l'ottemperanza da parte dei datori di lavoro obbligati e adottano i provvedimenti conseguenti;
 - h) stipulano le convenzioni con i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni;
 - i) segnalano alla competente Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 68/99, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti;
 - j) adottano provvedimenti di sospensione degli obblighi occupazionali, di esonero parziale, ecc.;
 - k) adottano qualunque altro provvedimento e svolgono ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e di attuazione del collocamento mirato.
3. Presso i servizi competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati. In apposita graduatoria sono iscritti anche i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999, nonché quelli di cui alla L. 407/1998 e ss.mm.ii.
4. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formulate con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sono approvate con Decreto del Dirigente del Settore competente e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
5. Le graduatorie annuali e le graduatorie relative agli avviamenti con chiamata numerica presso le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e i datori di lavoro privati sono formate utilizzando i criteri indicati nella tabella allegata al D.P.R. 246/1997 "*Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici*". Le graduatorie così formate sono a disposizione degli interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali sulle "*Graduatorie on-line e trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute – 21 aprile 2009*".

Art. 2 Iscrizione Collocamento Mirato

1. Il soggetto in possesso dei requisiti che, ai sensi della normativa vigente, è privo di impiego e dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza, presso il Centro per l'impiego competente.
2. Le attività di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 devono essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015.
3. In merito ai contenuti, nell'individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell'accettazione di congrue offerte di lavoro, si deve tener conto di quanto annotato

nella scheda dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 5, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità.

Art. 3 Coordinamento regionale del collocamento mirato

1. Presso la sede del Dipartimento competente in materia di politiche del lavoro della Regione Calabria, è istituito il coordinamento regionale del collocamento mirato.
2. Il coordinamento regionale del collocamento mirato è composto da:
 - a) Dirigente Generale del Dipartimento competente o suo delegato;
 - b) responsabili dei servizi del collocamento mirato dei Centri per l'impiego dei capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - c) un funzionario regionale del Settore competente per il collocamento mirato con compiti di segreteria.
3. Il coordinamento regionale per la trattazione di questioni particolari, può coinvolgere rappresentanti delle istituzioni INAIL e INPS, associazioni che rappresentano i disabili sul territorio regionale, nonché le parti sociali. La partecipazione ai lavori del coordinamento è a titolo gratuito.

Art. 4 - Funzioni del Coordinamento regionale

1. Il coordinamento regionale del collocamento mirato svolge le seguenti funzioni:
 - a) indirizza e coordina l'attività dei singoli servizi del collocamento mirato costituiti sul territorio regionale;
 - b) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità;
 - c) gestisce i rapporti con i livelli regionali degli enti competenti in materia di collocamento mirato e di accertamento dell'invalidità.

Art. 5 Comitato tecnico

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 *bis*, della legge n. 68/99, presso il servizio del collocamento mirato dei Centri per l'impiego capoluogo di provincia e della Città Metropolitana è istituito il Comitato tecnico.

Art. 6 Composizione e nomina dei componenti

1. Il Comitato tecnico è composto da funzionari del collocamento mirato e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità. Nello specifico è composto da:
 - a) dirigente regionale del settore competente per il collocamento mirato o un suo delegato;
 - b) un esperto del settore medico – legale, designato dall'ASP territorialmente competente;
 - c) un esperto nel settore sociale designato dall'ASP competente;
 - d) un esperto designato da ciascuna delle sedi provinciali delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili;
 - e) un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INPS territorialmente competente;
 - f) un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INAIL territorialmente competente;
 - g) un dipendente del centro per l'impiego con compiti di segreteria.
2. Il Comitato tecnico è presieduto dal Dirigente regionale competente o dal suo delegato che ne coordina i lavori.
3. Il Comitato tecnico, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può valutare l'opportunità di convocare ulteriori esperti o di acquisire pareri tecnici specialistici senza diritto di voto.

Art. 7 Procedura designazione

1. I componenti del Comitato tecnico sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento competente sulla base delle designazioni di cui all'art.6.
2. I componenti possono essere sostituiti su richiesta della stessa amministrazione che li ha designati o, su richiesta del presidente del Comitato Tecnico nel caso di mancata partecipazione ai lavori per almeno tre sedute consecutive, senza un giustificato motivo.

Art. 8 Compiti

1. Il Comitato tecnico esercita le funzioni demandategli dalla legge n. 68/99 e svolge i seguenti compiti:
 - a) valuta le residue capacità lavorative degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato, definisce gli strumenti e le prestazioni finalizzate all'inserimento;
 - b) annota in una scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) formula, sulla base della relazione conclusiva e della diagnosi funzionale, una proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i quali è da escludere l'avviamento, ovvero della presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo;
 - d) valuta la corrispondenza tra le condizioni di salute e le caratteristiche socio – professionali della persona disabile e le caratteristiche del posto di lavoro, nei casi di avviamento al lavoro;
 - e) esprime il proprio parere in merito alle diverse tipologie di convenzioni di cui alla legge n. 68/99, presentate dai datori di lavoro pubblici e privati;
 - f) richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante, come disciplinato dal D.P.C.M. 13/01/2000, art. 8;
 - g) collabora con la commissione di accertamento nel procedimento di valutazione della compatibilità delle mansioni nei casi previsti dall'art 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - h) esercita ogni altro compito attribuito dalla legge n. 68/99 e dai provvedimenti normativi collegati.
2. Qualora le sedute del Comitato tecnico non siano valide o vadano deserte per più di due volte consecutive, il competente servizio del collocamento mirato può:
 - a) validare gli inserimenti lavorativi, nominativi o numerici, subordinando gli stessi alla visita medica aziendale e all'attestazione dell'idoneità alla mansione;
 - b) sottoporre l'approvazione delle convenzioni di cui alla legge n. 68/99 al dirigente del settore regionale competente.
3. Fatta eccezione per le assunzioni in convenzione, il soggetto disabile o appartenente alle categorie protette può essere assunto nominativamente da parte di un datore di lavoro avente sede in una provincia diversa da quella di iscrizione del lavoratore previa acquisizione, da parte del servizio che effettua l'avviamento, della certificazione comprovante l'iscrizione in uno degli elenchi tenuti dai centri per l'impiego del capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del verbale di invalidità civile e della diagnosi funzionale/relazione conclusiva.
4. Il Comitato tecnico trasmette i risultati della propria attività al competente servizio del collocamento mirato.

Art. 9 Partecipazione ai lavori

1. Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche.
2. I membri del Comitato Tecnico e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alle sedute, sono tenuti ad osservare il vincolo della riservatezza, secondo le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 Convocazioni

1. Il Comitato tecnico si riunisce, di norma, almeno due volte al mese. È convocato per iniziativa del Presidente, di intesa con il servizio competente che ne predispone l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta o, in casi di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta. Di norma la convocazione avviene a mezzo posta elettronica istituzionale, anche non certificata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 Funzionamento

1. La seduta è ritenuta valida se vi partecipa la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni del Comitato tecnico sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Art. 12 Segreteria, verbali, documentazione, informazione

1. Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle decisioni assunte. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
2. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.
3. Se nessun componente muove osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione; nel caso venga richiesta, questa avrà luogo per alzata di mano.

Art. 13 Durata

1. I componenti del comitato tecnico durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una volta sola.

Art. 14 Oneri per il funzionamento

1. Agli oneri per il funzionamento del Comitato Tecnico, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 15 Clausola finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiama la normativa nazionale e regionale in vigore.

Art. 16 Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento regionale n.2 del 5 febbraio 2003, così come modificato dal regolamento regionale n. 3 del 12 marzo 2003.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 Giugno 2019

OLIVERIO